

**Le competenze degli Architetti sui beni vincolati:**

**in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, l'art. 52 R.D. 2537/25 passa l'esame del Consiglio di Stato.**

**Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione 21 marzo – 11 settembre 2006 n. 5239.**

**Professionisti – Ingegneri ed architetti – Riserva agli architetti delle opere di edilizia di rilevante carattere artistico – Presunta incostituzionalità – Infondatezza (R.D. 2537/1925, art. 52).**

*La disposizione contenuta nell'art. 52 del Regolamento per la professione di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 2537/1925 che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, è tuttora in vigore non essendo stata abrogata, esplicitamente o tacitamente, dalla normativa successiva nazionale o comunitaria. Non si ritengono fondate le censure di incostituzionalità mosse alla norma predetta in quanto dalla applicazione della direttiva CEE 10 giugno 1985 n. 384 non deriva una cosiddetta discriminazione a rovescio (nel senso che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità – così come l'ingegnere italiano – non può automaticamente accedere all'esercizio di attività professionali riservate dalla legge specificatamente agli architetti).*

**Beni Culturali – Beni sottoposti alla tutela di interesse artistico e storico – Controllo del progetto – Soprintendenza – Competenza – Sussiste (Legge 1089/1939).**

*Spettano alla Soprintendenza – oltre che la funzione di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla Legge 1089/1939 – anche i compiti del controllo del progetto e la connessa verifica della idoneità professionale del progettista.*

Sulla controversa questione di cui ci siamo già occupati pochi mesi or sono dando atto della ordinanza del T.A.R. Veneto, è intervenuta una recentissima pronuncia della sesta Sezione del Consiglio di Stato che fa due importanti precisazioni. Da un lato, conferma la attuale vigenza nel nostro ordinamento della norma che attribuisce la riserva di competenza a favore degli architetti sui beni vincolati nonostante la sopravvenuta legislazione interna e comunitaria ritenuta dai giudici di Palazzo Spada solo apparentemente incompatibile. Dall'altro, la pronuncia è da segnalare in quanto a differenza del T.A.R. Veneto, ritiene infondati i dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 52 R.D. 2537/25 sui quali, come ricordato nel precedente intervento, si dovrà comunque pronunciare la Corte Costituzionale.

L'origine del dibattito è sempre il medesimo ovvero la disciplina transitoria della Direttiva 384/85/CEE (artt. 10 e 11) che ha equiparato i titoli di ingegnere civile e di architetto con la conseguenza, si è sostenuto, che anche sul piano dell'accesso alla professione e delle competenze, i due titoli debbano considerarsi equipollenti.

Sulla base di questa interpretazione delle finalità e dell'oggetto della direttiva settoriale, si è ritenuta incompatibile la riserva contenuta nell'art. 52 del R.D. 2537/25 con la sopravvenuta equiparazione dei titoli imposta dalla normativa comunitaria, pena il verificarsi di una discriminazione c.d. "a rovescio" a discapito cioè dell'ingegnere civile italiano (recte, che ha conseguito il titolo di ingegnere in Italia) che si vedrebbe precluso dallo svolgere una attività consentita invece al collega comunitario.

Da qui il contenzioso tra le Soprintendenze e quegli ingegneri (adiuvati dai rispettivi Ordini) che si sono visti negare i nullaosta per lavori di ristrutturazione relativi agli immobili sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico.

La questione, come detto, non è nuova. Identica vertenza era già stata sottoposta al T.A.R. Veneto (Venezia) che dopo aver rinviato pregiudizialmente gli atti alla Corte di Giustizia proprio sul tema della discriminazione a rovescio, circa un anno fa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 R.D. 2537/25.

Anche il Consiglio di Stato – come aveva fatto il T.A.R. Veneto – ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse sulla sussistenza o meno di una discriminazione a rovescio nei confronti degli ingegneri civili italiani. La Corte ha risposto inviando la decisione che sulla medesima questione, aveva respinto, alcuni mesi prima, i dubbi sollevati dal T.A.R. Veneto. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, "la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione" ma ha invece esclusivamente ad oggetto "il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati, e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore architettura".

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, è compatibile con la normativa comunitaria, anche di settore, l'eventuale disciplina interna che come quella italiana risalente al '25, attribuisce una riserva di competenza a favore degli architetti.

La questione di una eventuale discriminazione a rovescio diventa così esclusivamente interna rilevando semmai sul piano della conformità della norma in questione con i principi della Carta costituzionale (artt. 3, 35 e 41).

Sul punto, il Consiglio di Stato – con una motivazione per la verità un po' sintetica – nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della riserva a favore degli architetti, rileva come la Direttiva 85/384 non vale ad attribuire agli ingegneri civili italiani o comunitari nuove o diverse competenze rispetto a quelle stabilite dai rispettivi ordinamenti con la conseguenza, secondo Palazzo Spada, che gli ingegneri civili comunitari che, ad esempio, venissero a operare in Italia sarebbero soggetti alla medesima limitazione di competenza imposta dall'art. 52 del R.D. 2537/25 all'ingegnere civile italiano. Non si porrebbe così alcuna discriminazione fra soggetti aventi il medesimo titolo ancorché conseguito in diversi Stati membri.

La motivazione della sentenza in commento affronta la questione di costituzionalità esclusivamente sulla base del parametro normativo comunitario e propone una interpretazione degli effetti che l'equiparazione dei titoli determinerebbe negli ordinamenti interni, in aperta antitesi con quanto afferma la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee. I giudici di Lussemburgo infatti, nella decisione richiamata, pur dichiarandosi incompetenti a decidere trattandosi di questione puramente interna agli Stati membri, non escludono che dalla applicazione del nostro ordinamento possa "derivare una discriminazione alla rovescia, poiché gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Italia non hanno accesso, in tale Stato membro, all'attività di cui all'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, mentre tale accesso non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in altro Stato membro, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'art. 11 della detta direttiva".

Come si vede è esattamente il contrario di ciò che sostiene il Consiglio di Stato

Sarà a questo punto la Corte Costituzionale – chiamata in causa dal T.A.R. Veneto – a risolvere la questione una volta per tutte.